

IL COLIBRI A.P.S. Via dei Comuni 9/9 10090 Buttigliera Alta (TO)	VERBALE ASSEMBLEA SOCI Del 07/12/2022 n. 06-2022	Pag. 1 di 1	
		Emiss mod	12/2022
		Rev mod	01

LUOGO	In presenza presso la sede legale sita in Via dei Comuni 9/9 B a Buttigliera Alta		
ORA INIZIO	21:00	ORA FINE	22:00
PARTECIPANTI	In presenza, presso il luogo suddetto: Liberale Patrizia, Ferrero Dario, Massola Manuela, Damasio Valentina Deleghe, Giuseppe Scoiletta delega Dario Ferrero e Paolina Catalano delega Patrizia Liberale		

ORDINE DEL GIORNO:	1- Disposizione riguardante il voto dei minorenni 2- Varie ed eventuali.
---------------------------	---

1. Disposizione riguardante il voto dei minorenni

Condivisa la necessità di procedere con l'aggiornamento dello statuto per correggere la disposizione riguardante il voto dei minorenni, integrando la seguente dicitura:

"Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi."

2. Varie ed eventuali:

CONFERMATI EVENTI:

Festival delle luci, Giaveno, vivi l'incanto del Natale 8 Dicembre

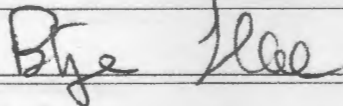
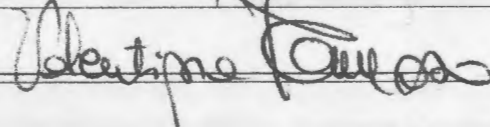
Iniziativa dove ci vedrà coinvolti con il banchetto del recupero creativo, presso la piazza che ospiterà i banchi del volontariato alle spalle del campanile

Boite de Clementine evento del prossimo 14 Gennaio 2023

Iniziativa dove ci vedrà coinvolti con la rievocazione storica della consegna da parte di Clementina di abiti e doni per i bambini.

Convocazione Direttivo del Colibri aps - inverno 2023 - Data da definire

Letto, firmato e sottoscritto

Presidente	P. Liberale	Segretario	V. Damasio
Firma: 		Firma: 	

**STATUTO dell'Associazione di promozione sociale
IL COLIBRI' A.P.S.**

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale IL COLIBRI' A.P.S., di seguito denominata con il termine "associazione", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Italia, nel comune di Buttigliera Alta (TO), in Via Dei Comuni n.9/9-10090. L'associazione la cui durata è illimitata e la sede potrà essere trasferita verso altro indirizzo in relazione alle esigenze dell'Associazione previa delibera del consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede verso altro indirizzo non comporta modifica statutaria.

ART. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera il "Regolamento di esecuzione dello statuto" per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; è la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per il miglioramento della qualità della vita, del benessere psicofisico e del rispetto dell'ambiente, per la promozione umana e l'integrazione sociale di tutte le cittadine e tutti i cittadini, promuovendo la cittadinanza attiva.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, sia in territorio italiano che estero, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono le seguenti:

1. sostegno della dignità e identità umana per accrescere lo spirito di collaborazione e condivisione dei talenti, alimentando la solidarietà e l'integrazione sociale, dando a ognuno la stessa importanza ed attenzione e agevolando l'espressione delle potenzialità personali
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, comprese attività di organizzazione di conferenze, presentazioni, laboratori e seminari di divulgazione scientifica, olistica, socioeducativa, tecnica. Organizzazione di mostre, attività ludico ricreative, attività sportive, fiere, eventi e mercatini artigianali, ecc.
3. sostegno, valorizzazione e tutela della natura e dell'ambiente mediante attività etiche e culturali; divulgazione e promozione di azioni a scarso impatto ambientale, promuovendo la ricerca e lo sviluppo di nuove forme di economia circolare e organizzando eventi di libero scambio di beni usati, dando una seconda vita agli oggetti per la diminuzione dello spreco e del consumismo e per una utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
4. attività di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, anche attraverso la promozione della cultura eno-gastronomica, ecc.;
5. organizzazione di attività e accoglienza turistica di interesse sociale, culturale o religioso;
6. diffusione della cultura della legalità e della comunicazione non-violenta con particolare riguardo al contrasto della povertà educativa, del bullismo, della violenza in ogni sua manifestazione, ecc
7. sostegno del risparmio mediante gruppi di acquisto collettivi e solidali; collaborazione con produttori ecologici, per dare visibilità alla filiera dal produttore al consumatore finale

Per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, la stessa può avvalersi della collaborazione e/o partenariato di enti pubblici e altre associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con finalità analoghe.

L'associazione può esercitare attività secondarie e strumentali a supporto delle attività principali sopra elencate; realizza attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 6 - Ammissione

Il numero degli associati è illimitato, possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e altri enti del terzo settore, senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Tutti i soci condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

1. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa domanda dell'interessato sottoscritta su apposito modulo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. In caso di

domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata all'interessato entro 15 giorni. L'aspirante associato può, entro 15 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
3. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
4. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti:

1. pagamento della quota associativa annuale
2. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
3. votare in Assemblea dall'iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
4. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
5. partecipare alle assemblee e prendere atto dell'ordine del giorno;
6. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
7. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore e s.m.i.; e pari doveri:
8. rispettare il presente statuto, il regolamento interno ed eventuali deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
9. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed, in ogni caso, non potrà mai essere restituita, salvo in caso di rigetto della domanda di; godere dell'elettorato attivo e passivo e, nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

1. **Recesso:** L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
2. **Esclusione:** L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dal regolamento e da eventuali deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo viene escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata a/r all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione ed in tale periodo si astiene da qualsiasi forma di contatto con l'associazione e i suoi soci.
3. **Estinzione** della persona giuridica o ente
4. **Morte** del socio

La perdita della qualifica di associato ha valore dalla data di annotazione nel libro soci e la quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 10 - Gli organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
2. Assemblea degli associati
3. Consiglio Direttivo
4. Presidente
5. Organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge
6. Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano dell'associazione e, all'attuazione delle sue decisioni, provvede il Consiglio Direttivo\

Ciascun associato maggiorenne ed in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'assemblea viene convocata entro 4 mesi successivi alla chiusura del l'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto di cassa e/ o bilancio

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Ulteriore Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo, qualora lo si ritenga strettamente necessario, indicando il motivo della riunione, la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, seguendo le modalità e le tempistiche sopra indicate

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea determina le linee generali dell'attività dell'associazione, può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto mediante posta elettronica oppure per corrispondenza allegando copia documento di identità e codice fiscale, non scaduti, per poter verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa e/ o bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza. Dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere
- e) approvazione dei Regolamenti
- f) approvazione delle deliberazioni
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- h) delibera in merito all'esclusione dei soci
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 14 -Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifica dello statuto, con voto favorevole della maggioranza dei presenti
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, è eletto dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato; è composto da numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate; il numero dei membri viene deciso dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o @mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

1. elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente
2. elegge il Tesoriere/Cassiere
3. elegge il Segretario
4. nomina i Consiglieri
5. amministra l'associazione
6. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
7. redige il rendiconto economico-finanziario
8. redige i programmi dell'attività da svolgere
9. redige i Regolamenti interni
10. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
11. stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
12. cura la tenuta dei librisociali
13. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt
14. disciplina l'ammissione degli associati
15. stipula gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
16. nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
17. determina la quota associativa annuale.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato all'interno dello stesso Consiglio Direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il presidente dura in carica quanto l'Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, sarà nominato dall'assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 quando saranno superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

L'organo di controllo:

1. vigilerà sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigilerà l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. eserciterà compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
4. attesterà che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

L'organo di Revisione legale dei conti sarà nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, quando saranno superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 dipendenti.

Art 19 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti, a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
2. quote associative;
3. contributi privati
4. erogazioni liberali da associati e da terzi
5. donazioni, lasciti e legati testamentari;
6. rendite patrimoniali;
7. attività di raccolta fondi ed entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
8. rimborsi da convenzioni;
9. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
10. contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Istituzioni o di Enti Pubblici, dell'Unione europea e di Organismi Internazionali;
11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

L'esercizio sociale e il rendiconto di cassa e/o bilancio decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto di cassa e/o bilancio dell'esercizio cui si riferisce, da presentare all'Assemblea degli associati, che lo approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto di cassa e/o bilancio approvato dall'assemblea viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

ART. 24-Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.,

ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione, previa delibera assembleare, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - Norma transitoria

N.A.

ART. 33 - Foro competente

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione è di competenza del Foro di Torino.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

I soci del direttivo

Angie Lise
[Signature]
Emele Gasse



Registrato a RIVOLI il **01 FEB. 2023**
n. **294** serie **3**
di Euro **65000**

IL FUNZIONARIO
A.V. ALBERTI
Enrico MASTROGIACOMO